



Federazione **A**utonoma **B**ancari **I**taliani

Dipartimento Nazionale Welfare

NEWS N° 4/2011

www.fabi.it/strutture-nazionali/dipartimento-welfare/

email: welfare@fabi.it

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: COVIP:

- **ORIENTAMENTI IN MATERIA DI DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE**
- **PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DEI FONDI PENSIONE**

Si segnala che la Covip ha recentemente emanato alcuni importanti provvedimenti.

In particolare :

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE

In data 9/3/2011 la Covip ha emanato un documento relativo agli 'Orientamenti in merito alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche di cui all'art.11, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n° 252'.

Con tale documento la Covip ha risposto a numerosi quesiti ricevuti, nei quali le si chiedeva di precisare se le nuove previsioni di cui all'art.12 commi 1 e 2 del dl 78/2010, convertito con modificazioni in legge n°122 del 2010 (ossia la c.d. "Manovra Tremonti" sull'allungamento delle "finestre" pensionistiche), riguardassero anche la decorrenza delle prestazioni di previdenza complementare.

Con un ampio ed articolato ragionamento che prende spunto dalle disposizioni di legge, la Covip conclude che la decorrenza delle prestazioni di previdenza complementare differisce a seconda che il Fondo eroghi una prestazione originata da un sistema a "prestazioni definite" od invece a "contribuzione definita".

Nel primo caso ("**prestazione definita**") si ribadisce che la prestazione richiesta al Fondo pensione - che tipicamente consisterà in una rendita - **non potrà avere decorrenza anticipata rispetto alla prestazione "di base"** (tipicamente INPS per il settore del credito) in quanto la previsione di cui all'art.11 comma 2 dlgs 252/2005, che condiziona il diritto alla prestazione pensionistica complementare "alla maturazione dei requisiti di accesso" alle prestazioni A.G.O., è superata dalle disposizioni dell'art.20 comma 6 (sempre del dlgs 252/2005), che prevede che l'accesso alle prestazioni definite è subordinato alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Nel secondo caso, invece, (prestazioni di previdenza complementare originate da regimi a "**contribuzione definita**" - i cosiddetti "zainetti") la sopra citata disposizione dell'art.11 comma 2 ne subordina l'erogazione solo alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti "di base", con almeno cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare, prescindendo dalla

effettiva erogazione degli stessi. Resta rimessa alla libera determinazione dell'iscritto la scelta del momento, anche successivo, in cui concretamente esercitare il diritto maturato.

Dalla predetta espressione degli "orientamenti" della Covip su tale materia derivano riflessi in alcuni casi di sensibile portata per gli iscritti sia in termini di momento in cui gli stessi potranno richiedere la "prestazione" del Fondo pensione, sia in termini di imposizione fiscale sulla stessa.

Dettagliamo, di seguito, alcune conseguenze del documento COVIP:

- ✓ In primo luogo, va segnalato che la possibilità (per l'iscritto a forme di previdenza complementare a capitalizzazione) di richiedere la "prestazione" in capitale al momento della decorrenza dei requisiti pensionistici, si traduce in concreto, con le norme attualmente in vigore, in un anticipo di **dodici mesi** rispetto al momento della maturazione della **prima finestra utile fra quella di anzianità e quella di vecchiaia**.

Qualora, oltre al lavoro dipendente, la "finestra pensionistica" venga raggiunta anche con il concorso di contribuzione da lavoro autonomo, l'anticipo nella richiesta della prestazione potrà realizzarsi fino a **diciotto mesi** prima della "finestra".

Non sfuggirà ai più che le conseguenze, dal punto di vista fiscale, della possibilità di richiedere al fondo il **riscatto** della propria posizione od invece la **prestazione**, ad esempio in capitale per i vecchi iscritti, sono spesso sensibili!

- ✓ Tali opzioni, naturalmente, vanno verificate in concreto in concorso con le previsioni dello statuto del Fondo pensioni: ad esempio occorrerà verificare se la norma statutaria preveda, come è d'uso in molti statuti, che la richiesta di prestazione sia condizionata alla cessazione del rapporto di lavoro, oppure se invece non sia prevista la condizione del raggiungimento del diritto alla pensione di base ("finestra").

Facciamo qualche esempio:

1. Lavoratore che cessi il rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti, iscritto ad una forma di previdenza a capitalizzazione individuale (caso tipico, ad esempio, previsto dall'accordo Unicredit). Questi potrà chiedere immediatamente al Fondo la prestazione e non il riscatto, senza subire penalizzazioni fiscali.
2. Lavoratore "in esodo". Analogamente al caso precedente, questi potrà procedere alla richiesta di prestazione al fondo pensione al momento del raggiungimento dei requisiti (dodici o diciotto mesi prima del termine dell'esodo).

Sia nel caso 1. che nel caso 2. occorrerà che il lavoratore verifichi la convenienza concreta del momento in cui esercitare l'opzione, anche alla luce del fatto che alcuni accordi sindacali prevedono che l'Azienda continui a versare il contributo al fondo pensione fino al momento della pensione.

3. Lavoratore in servizio che abbia raggiunto i requisiti per la pensione e che continui il rapporto di lavoro, con o senza cessazione: anche in questo caso si potrà richiedere la prestazione al fondo pensione, a condizione che lo statuto non condizioni la richiesta alla cessazione del rapporto di lavoro. Da più parti sono stati sollevati dei dubbi su questa casistica, su cui molti operatori hanno ritenuto che la Covip non abbia fornito sufficienti approfondimenti.

A titolo di esempio sono state sollevate richieste di chiarimento sulla tassazione della prestazione in capitale per i vecchi iscritti oppure sulla sopravvivenza dell'obbligo del contributo datoriale. In assenza, al momento in cui scriviamo, di chiarimenti da parte della Covip, è bene esprimere prudenza di fronte ad una richiesta di parere da parte di lavoratori interessati ed, agli operatori della nostra Organizzazione impegnati negli organismi della previdenza complementare, sollecitare verifiche rispetto alle norme che regolano la materia (statuto, accordi sindacali) se del caso sorvegliando gli adeguamenti in modalità non restrittive per i lavoratori.

PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DEI FONDI PENSIONE

Benchè la materia sia di specifico interesse dei nostri quadri impegnati negli organismi della previdenza complementare, la segnaliamo all'attenzione anche di tutte le strutture.

La "spinta", infatti, verso forme di sempre maggiore trasparenza e di migliore garanzia sulla gestione ottimale delle posizioni degli iscritti, segnatamente delle giovani generazioni, è argomento le cui ricadute riguardano tutti i lavoratori.

La Covip, in data 17/05/2011, ha scritto una voluminosa lettera circolare a tutti i fondi pensione invitandoli ad un processo di autovalutazione in base alle criticità riscontrate nella recente attività ispettiva condotta presso numerose forme di previdenza complementare.

Numerose sono state infatti le criticità rilevate, particolarmente negli assetti di governance ma anche nell'assetto organizzativo e nella gestione finanziaria delle risorse.

In particolare ci preme sottolineare come oggetto di critica da parte dell'organismo di sorveglianza sia stata la eccessiva dipendenza riscontrata negli Organi di Governance da parte delle aziende capofila (con particolare riferimento ai fondi preesistenti ed in specie quelli di emanazione bancaria) con un ruolo svolto da molti Consigli e Collegi Sindacali - nei casi contestati da Covip - superficiale, non indipendente (in molti casi si rasentano situazioni di conflitto di interesse per i ruoli incrociati), con scarsa attenzione ai profili di rischio, al monitoraggio dei patrimoni in gestione, alla verifica del rispetto dei mandati da parte dei gestori.

Si segnala a tutti i colleghi impegnati a vario titolo nei fondi che tale circolare ribadisce quello che noi come Organizzazione sindacale sosteniamo da tempo, ovvero la necessità di garantire ai fondi pensione un ruolo autonomo ed indipendente rispetto alle aziende, con pariteticità piena di governance e quindi piena attuazione del d.lgs. 252 anche con l'alternanza delle cariche di Presidente.

La raccomandazione ai nostri quadri impegnati su tale versante è ancora una volta di sorvegliare l'attuazione sostanziale e non solo formale del processo di autovalutazione.

Il rispetto degli adempimenti posti dalla legge e dalla sorveglianza a garanzia della gestione degli organismi di previdenza complementare costituisce, a nostro avviso, il pre-requisito indispensabile a presidio della correttezza e trasparenza della gestione, base della successiva azione di massimizzazione dell'efficacia/efficienza degli investimenti previdenziali.

Come di consueto, restiamo a disposizione degli interessati per ogni ulteriore necessità.

Roma, 15 giugno 2011

IL DIPARTIMENTO WELFARE



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Ai Fondi pensione negoziali

Alle Società che hanno istituito Fondi pensione aperti

Alle Imprese di assicurazione che hanno istituito
Piani individuali pensionistici

Ai Fondi pensione preesistenti dotati di autonoma
soggettività giuridica

Alle Società bancarie o assicurative nel cui patrimonio siano
istituiti Fondi pensione preesistenti

Roma, 17 MAG. 2011

Prot. n. 2604

Trasmissione via e-mail.

Oggetto: Autovalutazione delle forme pensionistiche sulla base delle principali criticità rilevate nel corso dell'attività ispettiva.

L'attività di vigilanza ispettiva della Covip ha avuto inizio nel 2001 acquisendo particolare significatività dopo il 2005 per effetto della ridefinizione del quadro normativo di riferimento della previdenza complementare (Dlgs. 252/2005 e disposizioni di attuazione emanate dalla Covip).

Gli esiti degli accertamenti eseguiti, opportunamente analizzati, costituiscono un patrimonio informativo sufficientemente ampio per poter valutare il funzionamento delle forme pensionistiche ispezionate.

Le criticità riscontrate in sede ispettiva sono state classificate e raggruppate in quattro aree: Governance (concernente i soggetti, le regole e le funzioni preposte all'organizzazione delle attività di gestione, controllo e analisi dei risultati del Fondo); Assetto organizzativo (che fa riferimento ai processi di gestione e di controllo delle risorse umane e strumentali a disposizione per il funzionamento del Fondo); Gestione finanziaria delle risorse (intendendo l'attività di impiego del patrimonio della forma pensionistica volta al raggiungimento dell'obiettivo previdenziale); Trasparenza (attività informativa periodica agli iscritti e all'Autorità di vigilanza).

Di seguito si forniscono brevi cenni sulla distribuzione delle criticità rilevate nelle diverse aree distinte per tipologia delle forme ispezionate (fondi negoziali, fondi aperti, piani individuali pensionistici e fondi preesistenti).

BM 14

Gli aspetti problematici rilevati riguardano comportamenti ascrivibili agli Organi di amministrazione e di controllo e/o al Responsabile del Fondo/Direttore Generale Responsabile del Fondo, a conferma di tale circostanza viene trasmesso, in allegato, un elenco dei profili critici articolati per tipologia di forma pensionistica² e per soggetti responsabili.

Tale elenco include anche disfunzioni rilevate presso singole forme pensionistiche o in misura minima:

Governance

Gli aspetti problematici riscontrati costituiscono poco più di un terzo del totale delle criticità rilevate e sono state riscontrate in tutte le tipologie di forme pensionistiche ispezionate. Le disfunzioni riguardano principalmente l'inadeguata interpretazione dei ruoli, la scarsa consapevolezza delle proprie attribuzioni e la non corretta operatività degli organi rispetto a prescrizioni normative e regolamentari.

Assetto Organizzativo

Nel settore, che raccoglie oltre la metà del totale delle criticità rilevate, le disfunzioni riguardano principalmente l'esercizio delle funzioni di Responsabile del Fondo (interpretazione del ruolo, presidi e controlli della struttura organizzativa e verifica dell'osservanza della normativa vigente) e la Gestione operativa delle forme (procedure, attività di predisposizione dei documenti di Bilancio e sistema contabile).

Anche queste disfunzioni sono state riscontrate in tutte le tipologie di forme pensionistiche ispezionate.

Gestione finanziaria delle Risorse

Le criticità rilevate nell'ambito di quest'area rappresentano un numero decisamente più contenuto rispetto al totale delle criticità acquisite nella base dati.

Le principali disfunzioni, rilevate in quasi tutte le tipologie di forme pensionistiche, riguardano il sistema dei controlli sulla gestione finanziaria (sia nel caso di gestioni dirette, sia nel caso di gestioni delegate): fanno riferimento a: assenza di presidi di controllo sull'andamento della gestione finanziaria con riferimento al monitoraggio dei rischi; mancanza di idonea rendicontazione dell'attività svolta; non coerenza delle modalità di investimento con le disposizioni normative, statutarie e contrattuali.

La delicata funzione che la gestione finanziaria riveste per il raggiungimento dell'obiettivo previdenziale deve indurre i soggetti vigilati a considerare con la massima attenzione tutti i profili operativi connessi alla gestione del patrimonio delle forme pensionistiche.

Trasparenza

Anche i profili problematici di quest'area sono presenti in misura molto contenuta. Essi, tuttavia, sono riferiti a situazioni che hanno interessato tutte le tipologie di forme pensionistiche ispezionate.

¹ Per i Fondi negoziali e per quelli preesistenti sono state cumulate le criticità ascrivibili al solo Responsabile con quelle attribuibili al Responsabile che ricopre contemporaneamente anche l'incarico di Direttore Generale.

² Per quanto attiene i Fondi preesistenti istituiti nell'ambito di patrimoni di Società bancarie e assicurative potranno essere individuati utili riferimenti di competenza fra le criticità e emerse per i Fondi preesistenti e per quelli aperti.

Le principali criticità fanno riferimento a difetti di comunicazione verso gli iscritti e verso l'Autorità di vigilanza quali comunicazioni periodiche omesse, incomplete o inesatte, parziale applicazione della normativa in materia di collocamento del prodotto, mancata osservanza degli obblighi in materia di adempimenti informativi, mancata segnalazione di situazioni di squilibrio attuariale, ecc..

Con la presente Circolare si intende condividere con le forme vigilate il patrimonio informativo acquisito e fornire, nel contempo, uno strumento che consenta di valutare in autonomia l'eventuale presenza di profili di debolezza nel funzionamento delle stesse.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri telefonici: 06 69506-240, 339, 211.


La Covip si riserva, in prosieguo di tempo, di integrare l'allegato alla presente Circolare con la segnalazione di nuove criticità ove le stesse venissero rilevate in sede ispettiva o da indagini cartolari.

Distinti saluti.

Il Presidente



(A. Finocchiaro)



Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

ELENCO DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE


Fondi Pensione Negoziali

Difetto di consapevolezza del ruolo e/o interpretazione inadeguata dello stesso, da parte dei Componenti gli Organi di amministrazione e di controllo nonché del Responsabile del Fondo/Direttore Generale Responsabile del Fondo

- ✓ difetto di conoscenza dei compiti e delle responsabilità connesse all'incarico ricoperto (l'interlocuzione ispettiva ha, più volte, rilevato da parte di taluni componenti degli Organi di amministrazione e controllo difficoltà nel prendere coscienza delle proprie competenze in materia di gestione e controllo delle attività del Fondo);
- ✓ scarsa attenzione (verifica, individuazione e soluzione) alle modalità ed ai tempi di gestione delle erogazioni delle prestazioni (riscatti, trasferimenti, anticipazioni, prestazioni pensionistiche) nei confronti degli iscritti;

Anomalie riscontrate nell'esercizio delle funzioni da parte degli Organi di amministrazione e di controllo

- ✓ assenza o carenza di predisposizione di forme di controllo sulle attività gestionali con riguardo:
 - all'attività finanziaria (ad esempio: sull'attività svolta dai gestori finanziari, sulla gestione e il monitoraggio dei rischi, sull'adeguatezza dell'asset allocation strategica deliberata e del relativo assetto gestorio, sull'adeguatezza dell'obiettivo finanziario prescelto, sulla rispondenza al nuovo contesto delle decisioni strategiche a suo tempo adottate, sulla rispondenza delle operazioni finanziarie agli indirizzi dettati dal Consiglio di amministrazione);
 - alle altre attività del Fondo anche se affidate in *outsourcing*;
- ✓ mancata formalizzazione dell'attività svolta da parte dell'*advisor* finanziario al Consiglio di amministrazione;
- ✓ mancato rispetto dei termini per la valorizzazione del patrimonio;
- ✓ assenza o carenza di presidi di sicurezza per l'accesso al patrimonio informativo;
- ✓ anomalie nelle procedure operative di gestione relative alla:
 - riconciliazione dei contributi;
 - liquidazione dei riscatti e trasferimenti di posizioni individuali con riferimento al superamento del termine previsto dalla normativa vigente;
 - al protocollo della posta del Fondo;
- ✓ dipendenza funzionale e/o strumentale del Fondo dal gestore amministrativo (ad es. detenzione di archivi da parte del gestore senza possibilità di consultazione remota, inadeguato livello di autonomia tecnico operativa rispetto alle procedure dell'*outsourcer*; assunzione da parte del *Service* di scelte contabili/amministrative non concordate con il Fondo; difficoltà di interlocuzione con il *Service*);
- ✓ disordine formale nella tenuta dei libri sociali:
 - verbalizzazioni vaghe e lacunose degli argomenti trattati;
 - mancata formalizzazione degli esiti delle riunioni di Comitati o Commissioni di lavoro svolti a supporto del Consiglio di amministrazione per materie specifiche;
 - mancata trascrizione dei progetti di bilancio e dei bilanci stessi sui libri dei verbali del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei delegati;



- conservazione dei libri sociali fuori dalla sede del Fondo;
- ✓ disfunzioni del sistema contabile con riferimento:
 - alla rilevazione di poste contabili in modo difforme alle disposizioni della Covip;
 - a valori di poste contabili indicati in bilancio discordanti con quelli riportati nei documenti giustificativi;
 - all'uso improprio dei conti d'ordine;
 - all'assenza di regolamentazione circa l'utilizzo del fondo cassa e delle relative procedure di controllo;
- ✓ disfunzioni nell'accertamento del possesso da parte dei componenti gli Organi di amministrazione e controllo e del Responsabile del Fondo dei requisiti previsti dalla normativa vigente (onorabilità, professionalità, assenza di situazioni impeditive e di cause di ineleggibilità e incompatibilità) per
 - mancato accertamento;
 - accertamento improprio fondato sull'accettazione di generiche dichiarazioni da parte degli interessati e non sulla disamina di una dettagliata esplicitazione delle situazioni qualificanti;
 - irregolarità nella documentazione relativa al possesso dei requisiti dei componenti l'Organo di controllo presentata in sede di accertamento (ad es.: certificazioni previste in originale e fornite in fotocopia, oppure di remota datazione; mancata esplicitazione del periodo di svolgimento effettivo di attività di controllo legale dei conti per almeno un componente effettivo ed uno supplente del Collegio dei sindaci);
 - mancata verifica *ex post* a campione, circa l'effettività del possesso dei requisiti di professionalità dichiarati dai soggetti interessati;
- ✓ presenza, in capo ai componenti gli Organi di amministrazione e di controllo, di situazioni di conflitto di interesse non dichiarate (ad es.: componenti del Consiglio di amministrazione con ruoli attivi presso entità consulenti del Fondo);
- ✓ presenza di situazioni di incompatibilità in capo ad alcuni membri degli Organi di amministrazione e di controllo per incarichi svolti anche presso le Fonti istitutive;

Anomalie inerenti all'esercizio delle funzioni di Responsabile del Fondo/Direttore Generale Responsabile del Fondo

- ✓ mancata o carente attivazione di controlli sulle attività gestionali svolte dalle strutture del Fondo e/o affidate in *outsourcing*;
- ✓ carenze nella gestione e nel monitoraggio degli adempimenti informativi nei confronti della Covip relativamente alla trasmissione di documentazione, tipo:
 - relazione illustrativa sull'assetto organizzativo (e/o eventuali aggiornamenti in presenza di variazioni) e del relativo manuale operativo;
 - convenzione stipulata con la Banca depositaria;
 - convenzione stipulata per la fornitura di servizi amministrativi e relative variazioni;
 - accordo riguardante i processi di comunicazione (*Service Level Agreement-SLA*) tra Fondo pensione, Gestore amministrativo, Banca depositaria e Gestore finanziario;
 - contratto per l'eventuale affidamento in *outsourcing* della funzione di controllo interno e relative variazioni;
 - relazione annuale della funzione di controllo interno;
 - bilancio di esercizio
- ✓ mancato invio alla Covip della comunicazione periodica agli iscritti;
- ✓ incompletezza della comunicazione periodica inviata agli iscritti perché mancante di dati o di situazioni di particolare rilievo per gli stessi;

- ✓ mancata verifica del rispetto della normativa in materia di accertamento del possesso dei requisiti:
 - relativamente all'avvenuto accertamento;
 - relativamente ai tempi entro i quali è avvenuto l'accertamento o doveva essere dichiarata la decadenza da una carica (combinato disposto dai commi 1 e 4 dell'art. 6 del DM 79/2007);
- ✓ mancata o carente vigilanza sul funzionamento delle procedure operative di gestione;
- ✓ per non aver accertato l'esistenza di anomalie relative alla riconciliazione dei contributi:
 - per non aver accertato l'esistenza di anomalie relative alla liquidazione dei riscatti e trasferimenti di posizioni individuali con riferimento al superamento del termine previsto dalla normativa vigente;
 - per non aver rilevato l'assenza di procedure di protocollo della posta o carenze nella gestione delle stesse;
- ✓ contraddizioni tra il manuale operativo e il Service Level Agreement (SLA) in merito alla definizione dei processi di lavoro tra il Fondo e il Service amministrativo;
- ✓ mancata verifica circa la formalizzazione di procedure organizzative in essere affidate a prassi o consuetudine;
- ✓ mancata verifica circa l'inadeguatezza delle procedure informatiche del Fondo rispetto alla possibilità di conoscere "in remoto" dati ed informazioni sulle attività gestite in outsourcing:
 - nell'ambito delle attività finanziarie (saldi e movimenti di c/c, portafoglio titoli, operazioni di compravendita, dati sul *benchmark*, ecc.);
 - nell'ambito dell'attività amministrativa (assenza di dispositivi di sicurezza per segnalare l'approssimarsi o il superamento dei limiti temporali previsti dalla normativa per la liquidazione di prestazioni);
- ✓ mancata verifica sull'esistenza di disfunzioni nel sistema contabile relative:
 - alla rilevazione di poste contabili in modo difforme dalle disposizioni della Covip;
 - a valori di poste contabili indicati in bilancio discordanti con quelli riportati nei documenti giustificativi;
 - uso improprio dei conti d'ordine;
 - assenza di regolamentazione circa l'utilizzo del fondo cassa e delle relative procedure di controllo;
- ✓ mancata rilevazione di deficit organizzativi nel sistema di archiviazione della documentazione;

Fondi Pensione Aperti

Errata interpretazione del ruolo da parte dei componenti gli Organi sociali

- ✓ scarsa attenzione verso la natura previdenziale delle risorse del Fondo il cui investimento, per strategie, linee di indirizzo e gestione, non trova differenziazione rispetto al ventaglio degli altri prodotti finanziari commercializzati dalla Società istitutrice;
- ✓ spoliazione del Consiglio di amministrazione della Società istitutrice della funzione decisionale in materia di investimenti, che viene autonomamente svolta dalle strutture aziendali senza specifiche deleghe;

Anomalie di funzionamento dell'Organo di amministrazione della Società istitutrice

- ✓ assenza dell'attività di controllo sulla gestione finanziaria con riguardo a:
 - procedure di controllo *ex post* del rischio di gestione degli investimenti;
 - superamento limiti di investimento su singoli emittenti;

BM

- b) verso la Covip
 - per il mancato o ritardato invio delle segnalazioni periodiche previste dalla normativa;
- ✓ mancata o irregolare partecipazione del Responsabile, pur convocato, alle sedute del Consiglio di amministrazione della Società istitutrice;

Piani Pensionistici individuali

Errata interpretazione del ruolo da parte dei componenti gli Organi sociali

- ✓ scarsa attenzione verso la natura previdenziale delle risorse del Piano di cui investimento, per strategie, linee di indirizzo e gestione, non trova differenziazione rispetto al ventaglio degli altri prodotti finanziari e/o assicurativi commercializzati dalla Società istitutrice;
- ✓ scarsa attenzione al funzionamento operativo della rete di distribuzione, relativamente al rispetto dei tempi di trasmissione delle richieste degli iscritti, laddove questa operi quale interfaccia della società istitutrice del Piano pensionistico;

Anomalie di funzionamento dell'Organo di amministrazione della Società istitutrice

- ✓ carenze nel funzionamento delle procedure operative relative:
 - alla definizione delle pratiche di trasferimenti e riscatti entro il termine previsto dal dlgs. 252/2005;
 - alla definizione delle pratiche di trasferimenti, riscatti, anticipazioni e prestazioni entro il termine previsto dal regolamento del Fondo;
- ✓ presenza di prassi dilatorie seguite per la definizione delle richieste di prestazioni, trasferimento, riscatto e anticipazione.
- ✓ presenza di irregolarità nell'applicazione della normativa in materia di collocamento del prodotto
- ✓ inadeguatezza della gestione degli archivi

Anomalie inerenti all'esercizio delle funzioni di Responsabile del Piano

- ✓ mancata trasmissione della Relazione annuale al Presidente del Consiglio di amministrazione della Compagnia istitutrice del Piano;
- ✓ mancata o carente vigilanza sul rispetto dell'applicazione delle norme in materia di adeguatezza del prodotto alle caratteristiche del cliente;
- ✓ mancata vigilanza sulla tempestività di esecuzione delle pratiche di anticipazione, trasferimento e riscatto delle posizioni individuali;
- ✓ mancata o carente vigilanza sull'adeguatezza operativa della gestione degli archivi anche se conferita a società esterna.

Forme Pensionistiche Complementari Preesistenti

Difetto di consapevolezza del ruolo e/o interpretazione inadeguata dello stesso, da parte dei componenti gli Organi di amministrazione e di controllo nonché del Responsabile del Fondo/Direttore Generale Responsabile del Fondo

- ✓ dipendenza decisionale degli Organi del Fondo per soggezione alle Fonti istitutive che ha determinato:

- la spoliazione della funzione decisionale del Consiglio di amministrazione che, senza farle proprie, subisce decisioni prese direttamente dall'azienda "madre";
 - la mera ratifica di nomine di cariche sociali (Presidente, Vice Presidente e Responsabile) imposte dall'Azienda "madre" laddove ne è stata prevista l'elezione;
 - l'inerzia rispetto alla soluzione delle problematiche del Fondo in quanto ritenute di competenza delle fonti istitutive;
- ✓ assenza di definizione di un piano di deleghe organico laddove l'operatività risulta largamente eseguita tramite l'attribuzione di deleghe che, tuttavia, vengono conferite in modo occasionale, estemporaneo e indeterminato;
 - ✓ difetto di conoscenza dei compiti e delle responsabilità connesse all'incarico ricoperto;
 - ✓ assenza di regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra Fondo e l'Azienda "madre" relativamente a quelle attività del Fondo svolte autonomamente da strutture dell'azienda;
 - ✓ assenza di presidi organizzativi atti a garantire separatezza gestionale, amministrativa e contabile tra le attività del Fondo e quelle dell'Azienda "madre";
 - ✓ dipendenza funzionale del Fondo dal gestore amministrativo;
 - ✓ esistenza di situazioni di conflitto di interessi di componenti gli organi sociali per incarichi ricoperti presso soggetti gestori;
 - ✓ condizionamento fra cariche del Fondo per effetto della subordinazione gerarchica esistente fra i medesimi soggetti a causa dei ruoli ricoperti nell'Azienda "madre";

Anomalie riscontrate nell'esercizio delle funzioni da parte degli Organi di amministrazione e di controllo

- ✓ impropria formazione del processo decisionale sugli investimenti in quanto realizzato su valutazioni personali di taluni consiglieri o del Presidente al di fuori del Consiglio di amministrazione e in assenza di deleghe operative;
- ✓ assenza di qualsiasi forma di programmazione degli investimenti e dei disinvestimenti in relazione alle esigenze di funzionamento del Fondo e alle caratteristiche della platea degli aderenti;
- ✓ assenza di predisposizione di presidi di controllo sull'andamento della gestione finanziaria con particolare riferimento:
 - alla coerenza degli strumenti finanziari detenuti alle disposizioni dello statuto ed al rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
 - al monitoraggio dei rischi;
- ✓ mancato controllo ex-post sulla rispondenza delle operazioni finanziarie effettuate con gli indirizzi deliberati;
- ✓ mancato controllo sulla effettiva esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
- ✓ assenza di controlli sulle attività delegate per le quali non è stata prodotta idonea rendicontazione;
- ✓ assenza di sistemi di controllo sulle attività svolte dalle strutture operative dell'Azienda "madre" e dal gestore amministrativo esterno per conto del Fondo;
- ✓ carenze della gestione amministrativa e/o contabile in merito:
 - al coordinamento fra le diverse strutture (siano esse del Fondo o dell'azienda "madre") incaricate dell'operatività;
 - all'osservanza di normativa Covip in materia di contabilità e bilancio;

BA 26

- alla discordanza tra i dati riportati in bilancio con quelli indicati nella comunicazione periodica agli iscritti;
- alla formalizzazione di contratti con soggetti terzi;
- ✓ inadeguata definizione delle procedure operative
- ✓ mancata predisposizione di disciplinari dei processi di comunicazione tra Fondo, Gestore finanziario, Gestore amministrativo e Banca depositaria (Service Level Agreement-SLA);
- ✓ mancata predisposizione di presidi di controllo sull'efficacia e l'efficienza delle attività operative del fondo, interne o esternalizzate;
- ✓ assenza di un protocollo della posta del Fondo o carenza nella gestione dello stesso;
- ✓ disordine formale nella tenuta dei libri sociali per:
 - assenza totale o parziale di verbalizzazioni delle riunioni degli Organi di amministrazione e controllo;
 - mancata trascrizione dei progetti di bilancio e dei bilanci stessi sui libri dei verbali del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee degli iscritti;
 - mancata sottoscrizione dei documenti di bilancio, ove allegati ai verbali dei Consigli di amministrazione o Assemblee in cui sono stati approvati;
 - conservazione dei libri sociali fuori dalla sede del Fondo;
 - assenza delle previste sottoscrizioni;
- ✓ inesistenza di un sistema contabile organizzato e/o carenze nella tenuta di libri contabili;
- ✓ mancanza di corrispondenza di taluni valori di bilancio con quelli indicati nei documenti contabili;
- ✓ mancato rispetto dei termini statutari per l'approvazione dei bilanci del Fondo;
- ✓ mancato rinnovo degli Organi di amministrazione e di controllo del Fondo alla loro scadenza;
- ✓ disfunzioni nell'accertamento del possesso da parte dei componenti gli Organi di amministrazione e controllo e del Responsabile del Fondo dei requisiti previsti dalla normativa vigente (onorabilità, professionalità, assenza di situazioni impeditive e di cause di ineleggibilità e incompatibilità) per:
 - mancato accertamento;
 - accertamento improprio fondato sull'accettazione di generiche dichiarazioni da parte degli interessati e non sulla disamina di una dettagliata esplicitazione delle situazioni qualificanti;
 - irregolarità nella documentazione relativa al possesso dei requisiti dell'Organo di controllo presentata in sede di accertamento (ad es.: certificazioni previste in originale e fornite in fotocopia, oppure di risalente datazione; mancata esplicitazione del periodo di svolgimento effettivo di attività di controllo legale dei conti per almeno un componente effettivo ed uno supplente del Collegio dei sindaci);
 - mancata verifica ex post a campione, circa l'effettività del possesso dei requisiti di professionalità dichiarati dai soggetti interessati;
- ✓ irregolarità nelle convocazioni del Consiglio di amministrazione rispetto alla periodicità prevista dallo Statuto del Fondo;
- ✓ mancata nomina del Responsabile del Fondo;
- ✓ mancata comunicazione alla Covip di vicende capaci di incidere sull'equilibrio del Fondo pensione e dei provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo stesso;
- ✓ inosservanza delle prescrizioni statutarie in materia di predisposizione dei Bilanci Tecnici;
- ✓ mancato adeguamento dell'assetto statutario alla nuova normativa introdotta dal D.lgs. 252/2005;

BA N

Inadempimenti inerenti all'esercizio delle funzioni di Responsabile del Fondo/Direttore Generale Responsabile del Fondo

- ✓ mancata o carente vigilanza sulla gestione finanziaria relativamente:
 - alla coerenza degli strumenti finanziari detenuti alle disposizioni dello statuto nonché il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
 - all'esistenza di forme di monitoraggio dei rischi e sull'adeguatezza delle modalità tecniche di svolgimento dei controlli in materia di gestione finanziaria;
- ✓ mancata o carente vigilanza sulla gestione amministrativa e/o contabile in merito:
 - al coordinamento fra le diverse strutture (siano esse del Fondo o dell'azienda "madre") incaricate dell'operatività;
 - all'osservanza di normativa Covip in materia di contabilità e bilancio;
 - alla discordanza tra i dati riportati in bilancio con quelli indicati nella comunicazione periodica agli iscritti;
 - alla formalizzazione del contratto con soggetti terzi;
- ✓ mancata o carente vigilanza in materia di trasparenza per non aver rilevato:
 - a) nei confronti degli iscritti:
 - l'incompletezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche od occasionali;
 - l'inadeguatezza delle procedure per la gestione degli esposti e della loro trattazione;
 - l'inadeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare l'esigenza informativa degli aderenti;
 - il superamento dei termini previsti per l'esecuzione delle pratiche di trasferimento e riscatto delle posizioni individuali;
 - b) nei confronti della Covip:
 - il mancato o ritardato invio delle segnalazioni periodiche previste dalla normativa e degli adempimenti informativi richiesti dall'Autorità.
- ✓ mancata verifica del rispetto della normativa in materia di accertamento del possesso dei requisiti:
 - relativamente all'avvenuto accertamento;
 - relativamente ai tempi entro i quali è avvenuto l'accertamento o doveva essere dichiarata la decadenza da una carica (combinato disposto dai commi 1 e 4 dell'art. 6 del DM 79/2007);
- ✓ mancata vigilanza circa l'adeguata definizione delle procedure operative;
- ✓ mancata verifica sulla predisposizione di disciplinari dei processi di comunicazione tra Fondo, Gestore finanziario, Gestore amministrativo e Banca depositaria (*Service Level Agreement-SLA*);
- ✓ mancata verifica sulla esistenza di presidi di controllo sull'efficacia e sull'efficienza delle attività operative del Fondo, interne o esternalizzate;
- ✓ mancata verifica dell'esistenza del protocollo della posta del Fondo o dell'efficiente gestione dello stesso;
- ✓ mancata vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni statutarie in materia di predisposizione dei Bilanci Tecnici.

BA 14